

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER
LA FORMAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEI RUOLI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA L. R. 14
GIUGNO 1994, N. 17

Art. 1

Oggetto del regolamento

Art. 2

Idoneità all'esercizio dell'attività

Art. 3

Requisiti di idoneità morale

Art. 4

Requisiti di idoneità professionale

Art. 5

Avviso di indizione dell'esame di idoneità

Art. 6

Modalità per l'ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione al ruolo

Art. 7

Commissione Provinciale per la formazione e la conservazione dei ruoli

Art. 8

Compiti della Commissione Provinciale

Art. 9

Attività della Commissione

Art. 10

Modalità di effettuazione dell'esame di idoneità e di redazione degli elenchi

Art. 11

Revisione del ruolo

Art. 12

Norma Transitoria

Art. 13

Disposizioni finali

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 14 giugno 1994, n. 17 e sue successive modificazioni ed integrazioni, disciplina:
 - a) la determinazione dei requisiti di idoneità morale e professionale finalizzati all'esercizio dell'attività di conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea così articolati:
 - servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura;
 - servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con motocarrozetta;
 - servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con veicoli a trazione animale;
 - servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con natante;
 - b) i criteri e le modalità per l'ammissione all'esame di idoneità ai fini dell'iscrizione al ruolo;
 - c) i criteri e le modalità di espletamento dell'esame di idoneità ai fini dell'iscrizione al ruolo;
 - d) la revisione del ruolo.

Art. 2

Idoneità all'esercizio dell'attività

1. L'idoneità all'esercizio dell'attività di conducente di veicoli adibiti ai servizi elencati all'art. 1 comma 1 lett. a, è attestata dall'iscrizione all'apposito ruolo istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Perugia, in attuazione di quanto disposto dall'art. 5 della legge regionale n. 17/94 che prevede l'articolazione del ruolo nelle seguenti sezioni:

- conducenti di autovetture;
- conducenti di motocarrozette;
- conducenti di natanti;
- conducenti di veicoli a trazione animale.

2. L'iscrizione al ruolo è consentita a coloro che:

- a) sono cittadini italiani, ovvero di un paese dell'Unione Europea, ovvero di altro paese purché in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- a) sono residenti in uno dei comuni della Regione dell'Umbria;
- b) sono di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 60 anni per le sezioni riservate ai conducenti di autovetture, motocarrozette e natanti, ovvero sono di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 70 anni per la sezione riservata ai conducenti di veicoli a trazione animale;
- c) hanno assolto l'obbligo scolastico;

ed avviene previa verifica del possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale di cui ai successivi artt. 3 e 4, secondo criteri e modalità disciplinate dal presente Regolamento.

3. L'iscrizione al ruolo è necessaria per:

- a) conseguire la licenza per l'esercizio del servizio di taxi o l'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- a) prestare attività di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di sostituto/collaboratore familiare del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato;
- b) prestare attività di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente;
- c) prestare attività di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di sostituto a tempo determinato del dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente.

Art. 3

Requisiti di idoneità morale

1. L'idoneità morale è soddisfatta in presenza delle seguenti condizioni:
 - a. Assenza di carichi pendenti;
 - a. Assenza di condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
 - b. Assenza di provvedimenti di revoca di precedenti autorizzazioni o licenze di cui alla L.R. 17/94
 - c. Assenza di cause di divieto, sospensione e decadenza di cui al D.Lgs. 159/2011.

1. Il requisito dell'idoneità morale, qualora inizialmente posseduto, viene meno quando:
 - a) l'interessato ha riportato una condanna o è sottoposto ad un provvedimento tra quelli sopraindicati;

 - b) all'interessato sono state inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione o l'attività di servizio pubblico non di linea e, comunque, tali da comportare la revoca della patente, del certificato di abilitazione professionale, della carta di circolazione, della licenza o dell'autorizzazione.

2. Il venire meno del requisito dell'idoneità morale comporta la cancellazione dal ruolo per gli iscritti, salvo i casi in cui è prevista la sospensione.

Art. 4

Requisiti di idoneità professionale

1. L'idoneità professionale è soddisfatta in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) possesso di patente e certificato di abilitazione professionale necessario alla guida dei veicoli impiegati nei diversi tipi di servizi, secondo lo schema seguente:
 - per l'iscrizione alla sezione dei conducenti nei servizi di taxi e noleggio con conducente svolto con autovettura è necessario il possesso di patente di guida della categoria B o superiore e di certificato di abilitazione professionale del tipo KB;
 - per l'iscrizione alla sezione dei conducenti nei servizi di taxi e noleggio con conducente svolto con motocarozzetta è necessario il possesso di patente di guida della categoria A o superiore e di certificato di abilitazione professionale del tipo KA o KB;
 - per l'iscrizione alla sezione dei conducenti nei servizi di taxi e noleggio con conducente svolto con veicoli a trazione animale è necessario il possesso di patente di guida;
 - per l'iscrizione alla sezione dei conducenti nei servizi di taxi e noleggio con conducente svolto con natanti è necessario il possesso di patente nautica e del titolo professionale di cui al decreto del Ministero dei trasporti 5 febbraio 1986;
 - b) superamento dell'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea.

Art. 5

Avviso di indizione dell'esame di idoneità

1. Le prove di esame per il conseguimento dell'esercizio dell'attività di conducenti di veicoli adibiti a servizi

pubblici non di linea, si svolgono in una o più sessioni nel corso dell'anno, stabilite dalla Commissione provinciale di cui all'art.7.

1. Le sessioni di esame sono rese note attraverso avviso nel quale sono indicati:
 - le modalità e i termini entro i quali presentare le domande di ammissione all'esame;
 - la data di svolgimento della prova.
2. L'avviso di cui al comma 1 viene pubblicato all'Albo Pretorio on line sul portale della Provincia di Perugia. Allo stesso è data ampia diffusione presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Perugia, presso la Camera di Commercio, presso i vari punti informativi della rete di comunicazione della Provincia di Perugia (Sportello del Cittadino – Servizi decentrati), sul sito internet della Provincia e presso il Servizio competente.

Art. 6

Modalità per l'ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione al ruolo

1. Chi intende sostenere l'esame di idoneità per essere iscritto al ruolo deve presentare domanda alla Provincia di Perugia, utilizzando i moduli appositamente predisposti dal Servizio Mobilità e Trasporti. La domanda, redatta in un unico esemplare con assolvimento degli obblighi previsti in materia di imposta di bollo, deve essere fatta pervenire alla Provincia di Perugia, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine indicato dall'avviso di indizione dell'esame di cui all'art. 5.
1. La domanda è sottoscritta dal candidato, a pena di esclusione, mediante l'apposizione della propria firma autografa e, poiché riporta dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/00, deve riportare in allegato copia di un valido documento di identità del sottoscrittore.
2. Nella domanda è fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare, sotto la loro responsabilità e nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/00:
 - a) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, il possesso di regolare permesso di soggiorno ove richiesto, la residenza e il domicilio presso il quale devono, ad ogni effetto, essere inoltrate eventuali comunicazioni;
 - b) di aver assolto gli obblighi scolastici;
 - c) di possedere i requisiti di idoneità morale indicati all'art. 3 punto 1;
 - d) di possedere i requisiti professionali di cui all'art. 4 punto 1 lett. a, necessari ad esercitare l'attività di conducente dei veicoli adibiti al servizio per il quale è richiesta l'iscrizione a ruolo, indicando chiaramente gli estremi della patente e del certificato di abilitazione professionale se richiesto.
3. Per l'ammissione all'esame gli aspiranti dovranno effettuare un versamento dell'importo e secondo le modalità stabilite con successivo atto di Giunta. L'attestazione di pagamento dovrà essere allegata alla domanda di ammissione.
4. Il Servizio Mobilità e Trasporti della Provincia provvede, con le modalità e nei tempi stabiliti dalla vigente normativa, alla verifica del possesso dei requisiti di cui sopra.

Art. 7

Commissione Provinciale per la formazione e la conservazione dei ruoli

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n.17/94 la Provincia di Perugia provvede alla costituzione della Commissione Provinciale per la formazione e la conservazione del ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea, con la seguente composizione:

Presidente:

- il Dirigente del Servizio Mobilità e Trasporti della Provincia di Perugia;

Componenti:

- un esperto nel settore nautico designato dalla Provincia;
- un rappresentante dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Perugia;
- un rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Perugia;
- tre esperti in discipline giuridiche ed amministrative designati dalle Associazioni di categoria: FITA -

- CNA, Confartigianato - Trasporti e Lega delle Cooperative;
 - un rappresentante dell'Unione delle Province italiane;
 - un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.
2. La nomina dei componenti avviene con determinazione del dirigente del Servizio Mobilità e Trasporti.
 3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte da un componente individuato dalla Commissione nel proprio seno.
 4. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione Provinciale, Servizio Mobilità e Trasporti, designato, unitamente ad un supplente, con determinazione dirigenziale. In caso di assenza od impedimento del Segretario le mansioni di segreteria sono svolte dal supplente.
 5. I componenti della Commissione restano in carica per il periodo della durata del Consiglio Provinciale e possono essere sostituiti per iniziativa dell'Ente od Organizzazione designante: la sostituzione avviene con determinazione del dirigente del Servizio Mobilità e Trasporti. In caso di dimissioni volontarie, esse sono recepite con determinazione contestualmente alla nomina del nuovo componente.
 6. La Commissione ha sede presso la Provincia di Perugia.
 7. Il Segretario della Commissione provvede alla convocazione almeno 5 giorni prima di ogni seduta, con comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma o telefax. Nei casi di urgenza tale termine può essere ridotto a 48 ore.
 8. Per la validità di ciascuna seduta è necessaria la presenza di almeno cinque componenti effettivi della Commissione.
 9. Ai componenti della Commissione, con esclusione dei dipendenti dell'Amministrazione Provinciale, spetta un gettone di presenza onnicomprensivo per ogni giornata di seduta, determinato con successivo atto di Giunta.

Art. 8

Compiti della Commissione Provinciale

1. La Commissione Provinciale provvede a:
 - a) valutare la regolarità delle domande e ad accertare il possesso dei requisiti ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione al ruolo, previa istruttoria eseguita dal competente servizio provinciale;
 - a) espletare l'esame secondo i criteri e le modalità stabilite dal presente regolamento;
 - b) determinare l'esito finale, redigere e trasmettere alla Camera di Commercio di Perugia i relativi elenchi;
 - c) effettuare, alla scadenza di ogni quinquennio, la verifica di cui all'art. 4, comma 1, lett. b, della legge regionale 17/94, previa istruttoria eseguita dal competente servizio provinciale;
2. Nel rispetto della normativa vigente, per quanto non previsto esplicitamente nel presente Regolamento, la Commissione può determinare criteri e modalità operative con propria decisione, assunta a seguito di votazione favorevole della maggioranza dei componenti.

Art. 9

Attività della Commissione

1. Le domande di ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione al ruolo, pervenute alla Segreteria e preliminarmente istruite dal competente Servizio provinciale, sono valutate dalla Commissione ai fini dell'accertamento della regolarità e del possesso dei requisiti prescritti, dopo aver dichiarato l'esistenza o meno di incompatibilità con i candidati stessi. Nel caso di verifica di incompatibilità momentanea, il membro interessato si asterrà dai lavori della Commissione per la sola sessione d'esame che determina tale incompatibilità, fermo restando il numero legale di cui all'art. 7 comma 8. Qualora tale numero legale non venga raggiunto, si procederà ad una integrazione d'ufficio, relativa alla sola sessione d'esame in oggetto, con atto del dirigente del Servizio Mobilità e Trasporti della Provincia, su proposta dell'Ente od Organizzazione designante.

2. In caso di documentazione insufficiente, la Commissione può disporre l'integrazione della medesima attraverso apposita richiesta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, determinando altresì la data entro la quale la documentazione mancante debba essere prodotta, pena la non ammissione all'esame.

3. In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti, la Commissione esclude il candidato dall'ammissione all'esame di idoneità, con motivato parere.

4. In caso di non ammissione all'esame la Commissione ne dà comunicazione all'interessato, con la medesima procedura prevista per la comunicazione dell'ammissione.

5. Agli ammessi alla prova di esame è data comunicazione, a cura del segretario della commissione, almeno 15 gg prima della data fissata per l'espletamento della prova stessa, mediante lettera raccomandata A.R. o altro idoneo mezzo di comunicazione in grado di fornire prova certa di ricezione, precisando il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento dell'esame.

Art. 10

Modalità di effettuazione dell'esame di idoneità e di redazione degli elenchi

1. L'esame viene svolto presso la sede della Provincia e consiste nello svolgimento di una prova scritta su quesiti a risposta multipla vertente sulle materie di seguito elencate:

- a) nozioni di geografia fisica e stradale dell'Umbria e delle regioni limitrofe, nonché toponomastica della Regione Umbria;
- a) regolamentazione dei servizi stradali per viaggiatori;
- b) regole per l'accesso alla professione e suo esercizio;
- c) norme per il collaudo, l'immatricolazione, nonché la manutenzione dei veicoli, anche ai fini della tutela dell'ambiente;
- d) disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di circolazione, sicurezza della circolazione e prevenzione degli incidenti stradali;
- e) provvedimenti da prendere in caso di incidenti;
- f) norme comportamentali nei confronti dell'utenza portatrice di handicap.

2. La Commissione, prima dell'inizio della seduta d'esame, predispone almeno tre elenchi di domande a risposte multiple pertinenti alle materie d'esame, ciascuno con 20 quesiti; il tempo massimo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova è fissato in 45 minuti.

Prima dell'inizio della prova uno degli aspiranti, designato dagli altri presenti nella sala, procederà al sorteggio dell'elenco oggetto della prova d'esame.

Durante lo svolgimento della prova scritta, è vietato ai concorrenti di comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto e di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione e per motivi attinenti alle modalità di svolgimento della prova.

Sono esclusi dall'esame - previa decisione della Commissione, adottata, motivatamente, seduta stante e verbalizzata - i candidati che siano risultati in possesso di appunti, manoscritti, libri, supporti tecnologici o pubblicazioni di qualunque specie.

3. L'esame è superato dai candidati che abbiano risposto senza errori ad almeno 16 quesiti.

4. Di ogni seduta della Commissione il segretario redige processo verbale. I verbali sottoscritti dai membri della Commissione, unitamente a tutti gli atti dell'esame, sono rimessi al Servizio Mobilità e Trasporti che curerà, previa presa d'atto con determinazione dirigenziale, la trasmissione degli elenchi degli idonei alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Perugia per l'iscrizione a ruolo dei candidati risultati idonei.

5. Il candidato che non si presenti alla prova d'esame viene considerato assente ingiustificato e la relativa domanda viene archiviata d'ufficio. Qualora l'assenza sia dovuta a causa di forza maggiore, attestata con valida documentazione da far pervenire alla segreteria della Commissione nel termine perentorio di 5 giorni successivi alla data dell'esame, a richiesta dell'interessato il versamento di cui all'art. 6 comma 4 può essere utilmente imputato alla successiva prova d'esame da effettuarsi nella prima sessione utile. In tale caso è fatta salva la

domanda di ammissione già presentata.

6. La facoltà di cui al comma precedente è esercitabile solo per una volta.

Art. 11

Revisione del ruolo

1. Il ruolo è soggetto a revisione quinquennale, al fine di accertare d'ufficio, in capo alla totalità degli iscritti, la permanenza dei requisiti.

2. Gli iscritti al ruolo sono tenuti a segnalare tempestivamente alla Provincia di Perugia e alla Camera di Commercio ogni variazione dei dati iniziali di iscrizione e l'eventuale perdita temporanea o definitiva di alcuno dei requisiti che consentono l'iscrizione al ruolo. Le annotazioni che non danno luogo ad emanazione di provvedimento (es. variazione del domicilio) sono registrate a cura della Camera di Commercio senza necessità di alcun atto da parte della Provincia.

3. Si procede altresì alla revisione di carattere straordinario, nel caso in cui venga segnalata, dalle competenti autorità, la perdita temporanea o definitiva da parte di un iscritto di alcuni dei requisiti necessari per ottenere l'iscrizione.

4. In relazione all'accertamento della perdita temporanea o definitiva di alcuno dei requisiti d'iscrizione, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Perugia provvede, su segnalazione della Provincia, alla sospensione od alla cancellazione dal ruolo.

Art. 12

Norma Transitoria

1. La Commissione attualmente nominata resta in carica ai sensi dell'art. 4 comma 3 della L.R. 17/94.

Art. 13

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate qualora incompatibili con eventuali norme sopraggiunte contenute in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.
3. Il precedente regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio n. 33 del 10.04.2001 e modificato con Deliberazione di Consiglio n. 103 del 04.12.2001, è sostituito in ogni sua parte dal presente regolamento.